

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

OGGETTO: Concordato Società Riviera Trasporti S.p.A. - Espressione parere sugli indirizzi.

Premesso che:

RT versa in uno stato di criticità aziendale che, recentemente, ha comportato la necessità di formulare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, cd. Legge fallimentare (L.F.).

Al riguardo, con Decreto del Tribunale di Imperia 7 ottobre 2021, RT è stata ammessa alla procedura in parola, **con termine ultimo fissato al 26 marzo 2022** per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 4, L.F. e all'art. 186 *bis* (concordato con continuità aziendale), ovvero, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, comma 1, L.F. (accordi di ristrutturazione dei debiti).

Con nota 31 gennaio 2022, la Corte dei conti trasmetteva alla Provincia di Imperia una relazione istruttoria, assegnando termine entro il 28 febbraio 2022 per fornire osservazioni, successivamente prorogato, su richiesta della stessa Provincia, alla data del 31 marzo 2022.

In tale relazione sono state segnalate numerose criticità, tra le quali:

1. manifesta opacità dei documenti di bilancio degli esercizi 2019 e 2020 della società Riviera Trasporti s.p.a. e inaffidabilità delle relative risultanze;
2. divieto di "soccorso finanziario" a favore di società partecipate in perdita;
3. criticità relative all'ultima proroga del contratto di servizio stipulato con Riviera Trasporti s.p.a. per il trasporto pubblico locale (periodo 1 marzo 2018 – 28 febbraio 2022);
4. incoerenza del mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti s.p.a. con gli articoli 4, 5, 20 e 24 TUSP.

La Corte dei conti ha, inoltre, fatto riferimento a potenziali sanzioni da irrogare nei confronti dell'Amministrazione, invitando la Provincia a fornire una dettagliata relazione sui temi sopra individuati nonché in merito alla possibilità di esperire azioni sociali di responsabilità nei confronti degli organi sociali nonché del revisore di RT.

La società, con nota 22 febbraio 2022, ha invitato la scrivente Amministrazione nella qualità di socio di maggioranza ed ente concedente a dare corso all'ipotizzato affidamento *in house* dei servizi di trasporto e/o a impartire le direttive ritenute più opportune per dare sostegno alla fattibilità del piano concordatario.

In particolare, RT ha prospettato tre scenari, in appresso sinteticamente riepilogati, rispetto ai quali la medesima attende riscontri e indirizzi dall'ente provinciale.

1) IPOTESI 1 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:

- Incremento del ex FNT come previsto dall'articolo 120 del DEF nell'ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma;
- Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n°33/2017,
- Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL. per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell'importo base.

2) IPOTESI 2 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:

- Incremento del ex FNT come previsto dall'articolo 120 del DEF nell'ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma;
- Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n° 33/2017;

- Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell'importo base;
- Incremento una tantum in misura annuale fissa del 2,5% dell'importo contrattuale per tutta la durata del primo quinquennio al fine di compensare aumento dei costi delle materie prime.

3) IPOTESI 3 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:

- Incremento del ex FNT come previsto dall'articolo 120 del DEF nell'ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma;
- Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n° 33/2017;
- Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell'importo base;
- Incremento una tantum in misura annuale fissa del 4% dell'importo contrattuale per tutta la durata del primo quinquennio al fine di compensare aumento dei costi delle materie prime.

Inoltre, RT formula il proprio piano (bozza del 13 gennaio 2022) sulla base di 6 assunzioni, che questa Amministrazione considera tutte quali presupposti e condizioni degli impegni che intende assumere e delle indicazioni che formula, in unione alle condizioni a cui la legge sottopone la legittimità di ogni intervento patrimoniale di sostegno da parte di questa Amministrazione nei confronti della Società, alla luce della sua condizione giuridica, finanziaria, economica e patrimoniale.

In particolare,

1. come illustrato al punto 5) delle linee-guida e principali assunzioni, prevede una *ipotesi di ricapitalizzazione finalizzata al miglioramento dei ratio di natura patrimoniale assumendo che la Provincia di Imperia, immediatamente dopo l'intervenuta omologazione del concordato e subordinatamente ad essa, conferisca nel capitale sociale un cespite immobiliare*. Con detta assunzione identifica altresì il bene e la sua valutazione;

2. come evidenziato al punto 3) Assunzioni in merito alle dismissioni di immobili e altri asset, indica quali di essi non ritiene strategici e soggetti ad alienazione per la buona riuscita del piano concordatario, tra cui, di particolare rilievo l'immobile di Sanremo – Corso Cavallotti per un valore di euro 8.000.000, con la precisazione che *“gli Enti preposti entro la data di deposito del Piano (25/3/2022) adottino gli idonei provvedimenti amministrativi affinché il cespite sia dotato di autorizzazione per il settore alimentare. In difetto, la versione definitiva del Piano non potrà considerare l'ipotizzato ricavo di otto milioni di euro, bensì un ricavo sensibilmente minore, con conseguente impatto sulla percentuale di pagamento offerta ai creditori”*.

Dato atto che:

- Il quadro normativo applicabile al settore del Trasporto Pubblico Locale, con particolare riferimento al modello dell'*in house providing* è il seguente.

Nel settore del trasporto pubblico locale, le concessioni del servizio sono disciplinate dal Regolamento CE 1370/2007 *“relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”*, che è disciplina speciale e prevalente sulle Direttive europee nn. 23, 24, 25/2014 e sul d.lgs. n. 50/2016, cd. Codice dei contratti pubblici.

Secondo quanto stabilito dal richiamato regolamento, l'*in house providing* è una modalità ordinaria di affidamento dei servizi di TPL, perfettamente alternativa al ricorso al mercato.

Tale impostazione è confermata, a livello nazionale, dall'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che *“anche in deroga alla disciplina di settore”* le amministrazioni

competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio di trasporto pubblico locale "possono avvalersi delle previsioni" di cui al citato art. 5, comma 2, del Reg. CE n. 1370/2007.

I requisiti che il Reg. CE n. 1370/2007 prevede per l'affidamento *in house* del TPL sono i seguenti:

- effettiva sussistenza del "controllo analogo" da parte dell'autorità competente;
- "dedizione prevalente", vale a dire prevalenza dell'attività svolta dall'affidatario *in house*.

In ragione dell'inapplicabilità alle concessioni di TPL del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento *in house* dei servizi non deve essere supportato da una previa valutazione di congruità economica e di fallimento del mercato, di cui all'art. 192, comma 2, del medesimo Codice (in tal senso, Cons. Stato 6/7/2020 n. 4310 – caso AMT Genova; Tar Lazio 7/2/2020 n. 1680 – caso ATAC Spa).

Tuttavia, anche il TPL è soggetto alle disposizioni previste dalla disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete.

Pertanto, in base a quanto stabilito dall'art. 34, comma 20, del D.L. 79/2012 e dal comma 1-*bis* dell'art. 3-*bis* del D.L. 138/2011, l'ente che affida il servizio **deve pubblicare sul proprio sito internet una relazione** che:

- dimostri la sussistenza dei requisiti dettati dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- fornisca motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, **economicità** e qualità del servizio;
- evidenzi gli obblighi di servizio pubblico e universale e, se previste, le compensazioni economiche;
- includa **un piano economico-finanziario** che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Infine, il TPL è assoggettato alla disciplina regolatoria declinata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in particolare, nell'Allegato A alla Delibera n. 154 del 28 novembre 2019, nell'ambito della quale, per quanto qui di interesse, sono stati introdotti specifici oneri informativi in capo agli enti affidanti, che devono essere assolti tramite la stesura, la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'ente e il contestuale invio alla stessa Autorità di un'apposita Relazione di Affidamento (RdA), che costituisce parte integrante della documentazione di affidamento del servizio, volta a garantire adeguate **condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate**.

Considerato che in merito alla sussistenza dei presupposti nel caso concreto si evidenzia quanto segue:

1 Economicità della gestione

Nel riscontrare la nota presentata da RT, si osserva che, alla luce dei presupposti che devono essere rendicontati nelle relazioni di cui sopra, l'affidamento *in house* del servizio può essere disposto solo qualora il piano concordatario contenga **l'effettiva possibilità di risanare la situazione patrimoniale della società e il conseguimento della continuità aziendale, con economicità della gestione**.

2 Partecipazione di un socio privato nel capitale di RT

La partecipazione di un socio privato può configurare un **profilo critico** per l'affidamento *in house*, dal momento che la disciplina nazionale applicabile alle società partecipate dalle PA (d.lgs. 175/2016 cd. TUSP), e, in particolare, l'art. 16, prevede, tra i requisiti dell'*in house*, la proprietà integralmente pubblica (e il possesso di tale requisito viene verificato dall'ANAC ai fini

dell'iscrizione nell'elenco *in house* degli enti affidanti, di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016).

Pertanto, si segnala la necessità, che, in vista all'affidamento *in house*, si attivino le procedure statutarie di RT volte alla cessione/acquisto da parte di enti pubblici della partecipazione azionaria attualmente detenuta dal privato (cfr. art. 7 Statuto sociale RT, con particolare riferimento al gradimento del socio subentrante a cura dell'organo amministrativo e alla prelazione sull'acquisto della partecipazione riservata ai Soci), ciò nonostante la circostanza che la disciplina speciale sul TPL non includa in radice la possibilità di partecipazione di privati nel capitale della società *in house*.

3 Divieto di soccorso finanziario, di cui all'art. 14, comma 5 TUSP – ricapitalizzazione e conferimento dell'immobile “Nava”

Ai fini dell'affidamento *in house* si osserva che l'eventuale conferimento, a titolo di ricapitalizzazione, del compendio immobiliare “Nava” (pag. 7 nota RT 22 febbraio 2022) sarebbe conforme con l'art. 14, comma 5, TUSP (divieto di effettuare trasferimenti straordinari a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio), a condizione che:

- sussistano convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;
- la ricapitalizzazione sia contemplata in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di Regolazione di settore (ART) e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni

Ritenuto pertanto alla luce delle suddette considerazioni di impartire alla Società RT SpA, in riscontro alla nota del 22/2/2022, i seguenti indirizzi:

- 1) si conferma, in ragione di quanto comunicato dalla Regione Liguria con nota prot. 2022-0187411 del 03.03.2022, che per semplicità si allega, il mantenimento dell'importo già ora destinato per il contratto di servizi in essere, oltre a quanto dovuto a seguito della modifica intervenuta alla Legge Regionale n. 33/2013, a cui si potranno sommare le quote dovute dagli Enti Locali per effetto dell'Accordo di Programma per il periodo 2018/2027, nonché per servizi aggiuntivi di cui al già citato accordo di programma;
- 2) si segnala che Riviera Trasporti S.p.A avrà la possibilità di ottenere ulteriori risorse per le annualità 2022, 2023 e 2024, per l'accordo di programma tra Regione Liguria e Val d'Arroschia, così come da nota della Regione Liguria del 03.03.2022, che per semplicità si allega, unitamente alla nota del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia assunta al prot. n. 5881 del 7/3/2022;
- 3) ed inoltre, se non fosse totalmente garantito il trasferimento *ex art. 120* del D.E.F si garantisce l'impegno ad un incremento del corrispettivo a carico della Provincia, per le annualità 2025 e 2026 pari ad euro 200.000 per ogni annualità;
- 4) preliminarmente ai punti che seguono, occorre altresì, l'avveramento della condizione posta dalla Società all'assunzione n. 3 in funzione della dismissione dell'immobile di corso Cavallotti in Sanremo, concernente in particolare che “*gli enti preposti [il Comune di Sanremo] entro la data di deposito del piano (25 marzo 2022) adottino gli idonei provvedimenti amministrativi affinché il cespite sia dotato di autorizzazione per il settore alimentare*”;
- 5) in pendenza di omologa del concordato l'Amministrazione valuterà l'adozione di un provvedimento emergenziale per garantire la continuità del servizio;
- 6) l'Amministrazione Provinciale potrà procedere alla ricapitalizzazione della società, mediante conferimento di beni (cd. Immobile “Nava”), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 14,

comma 5, TUSP, sospensivamente condizionato all'omologa del concordato come richiesto dalla Vostra società;

7) a questo riguardo, tutti gli impegni dell'Amministrazione sopra illustrati in sintesi sono subordinati e condizionati alla predisposizione del piano di risanamento ai sensi dell'art. 14, comma 5, TUSP da parte di Riviera Trasporti S.p.A., che "*contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni*" e che tale piano sia approvato dall'Autorità di Settore e comunicato alla Corte dei Conti come previsto dalla legge;

8) a seguito dell'omologazione del concordato della Società, l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento *in house* del servizio a Riviera Trasporti S.p.A., alle condizioni espresse nei punti precedenti.

VISTA la nota della Società RT SpA, in data 1 marzo 2022, di convocazione dell'assemblea degli Azionisti, del 1/3/202 da tenersi il 16/3/2022 in prima convocazione e per il 17/3/2022 in seconda con all'ordine del giorno, talaltro "Informativa in merito all'andamento della procedura di concordato preventivo ex art. 162, comma 6 L.F. depositata: valutazioni e determinazioni conseguenti

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno provvedere ad esprimere parere in merito agli specifici indirizzi, come sopra indicati, relativi al Concordato della Società Riviera Trasporti S.p.A, in riscontro alla richiesta della medesima di cui alla nota prot. 1337 del 22.02.2022;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 24.12.2021, che prevede il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014;
- la L.R. n. 1/2014 e s.m.i.;
- la L.R. n. 12/2015 e s.m.i.;
- la L.R. n. 15/2015;
- lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e successive modifiche;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Società Partecipate riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

VISTO che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l'allegato parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267/200 e smi;

P R O P O N E

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di esprimere **parere favorevole** in merito agli indirizzi relativi al Concordato della Società Riviera Trasporti S.p.A, in riscontro alla richiesta della medesima di cui alla nota prot. 1337 del 22.02.2022, come esposti in premessa.
2. Di esprimere **parere favorevole** a dare mandato ed autorizzazione al Presidente, in considerazione dell'avvenuta convocazione dell'assemblea degli Azionisti, del 1/3/202 da tenersi il 16/3/2022 in prima convocazione e per il 17/3/2022 in seconda con all'ordine del giorno, talaltro "Informativa in merito all'andamento della procedura di concordato preventivo ex art. 162, comma 6 L.F. depositata: valutazioni e determinazioni conseguenti", ad esaminare ed esprimersi favorevolmente alla proposta concordataria nella sua complessità, ovviamente se conforme sostanzialmente all'indirizzo formulato
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Parere **favorevole** di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Società Partecipate in data 09.03.2022

Parere **favorevole** di regolarità contabile espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Amministrazione Finanziaria- Risorse Umane - Dott. Luigi Mattioli in data 09.03.2022.

LM/vr

Parere *favorevole* di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Servizi Generali – Sistemi Informativi *Dott.ssa Francesca MANGIAPAN in data 09/3/2022.*

FM/fp